

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"

Via Franchini, 1 31020 - Lencenigo di Villorba (TV)

TVTF04000T - c.f. 94000960263 - Tel. 0422 6171 r.a.



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

ISTRUZIONE PARENTALE E ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Da sempre una possibile alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali homeschooling o home education. espressioni con cui si definisce la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione e alla formazione scolastica dei figli.

Riferimenti normativi

La possibilità di optare per l'istruzione parentale trova una premessa fondamentale nell'articolo 30 della Costituzione Italiana: "È un dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...".

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" definisce come si coniuga l'obbligo di istruzione con l'applicazione del principio costituzionale sopra riportato. L'articolo 111, in particolare, prevede quanto segue:

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità".

Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, "Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico" definisce quali siano le autorità che vigilano sull'adempimento dell'obbligo.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, precisa: "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie".

Questo invece è ciò che dice il Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, all'art. 1, comma 4: Le famiglie che, al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo devono mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un mero accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

www.itisplanck.it


segreteria@itisplanck.it

tvtf04000t@istruzione.it

tvtf04000t@pec.istruzione.it

Fatturazione elettronica

UFPIXB



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"

Via Franchini, 1 31020 - Lencenigo di Villorba (TV)

TVTF04000T - c.f. 94000960263 - Tel. 0422 6171 r.a.



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

Per capacità tecnica si intende, ragionevolmente, un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio/a (può essere dimostrata, ove richiesto, mediante autodichiarazione del titolo di studio posseduto).

Per capacità economica si intende, anche qui secondo prudenti giudizi di ragionevolezza, un livello di reddito che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali, con carattere stabile, per l'istruzione del figlio (può essere dimostrata, se motivatamente richiesto, anche tramite apposite dichiarazioni degli indicatori della situazione economica equivalente - ISEE).

Istruzione parentale e verifica degli apprendimenti

In tema di valutazione e di verifica degli apprendimenti, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all'articolo 23, prevede quanto segue: "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

Indicazioni operative

Si riepilogano di seguito i passaggi essenziali legati alla scelta di effettuare l'istruzione familiare:

1. la scelta di effettuare l'istruzione familiare può essere effettuata **in qualsiasi momento** dell'anno scolastico e va ripetuta ogni anno;
2. anche se le norme non prevedono alcun termine entro il quale effettuare tale comunicazione, è in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
3. la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l'alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti;
4. dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola **"vigilante"** sull'adempimento dell'obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;
5. i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all'**esame di idoneità** presso una scuola statale o paritaria;
6. nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la **verifica di competenza** sull'adempimento.

Si precisa che, anche in caso di istruzione parentale, la scelta - che rientra nella fattispecie della "responsabilità genitoriale" - deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento.



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

www.itisplanck.it

segreteria@itisplanck.it

tvtf04000t@istruzione.it

tvtf04000t@pec.istruzione.it

Fatturazione elettronica

UFPIXB